



Consorzio di bonifica BRENTA
via Riva IV Novembre n°15, 35013, Cittadella (PD)
tel. 049.5970822 - fax 049.5970859
pec: consorzio Brenta@legalmail.it



Comune di CASTELLO DI GODEGO
via Marconi n°58, 31030, Castello di Godego (TV)
tel. 0423-761111 - fax 0423.761139
pec: protocollo.comune.castellodigodego.tv@pecveneto.it



Consorzio di bonifica PIAVE
via S.Maria In Colle n°2, 31044, Montebelluna (TV)
tel. 0423.2917 - fax 0423.601446
pec: consorzio piave@pec.it

PIANO COMUNALE DELLE ACQUE

(CON PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI)

DI

CASTELLO DI GODEGO

TITOLO ELABORATO
RICHIAMO NORME DEL CODICE CIVILE

CODICE ELABORATO **A.04**

SCALA
--

REVISIONE	DATA	MOTIVO	
02	04/2022	Emissione Finale	
01	03/2022	Prima Emissione	
ESEGUITO	VERIFICA TECNICA	VERIFICA SICUREZZA	APPROVATO
G.R.	G.R./G.Z.	G.R./G.Z.	G.Z.

PROGETTAZIONE
ST di ing. Giuliano Zen
sede legale: 31037 Loria TV - via Vignola 2/F
tel. 0423470477 - fax 0423470477
e-mail: giuliano.zen@edoval.it
pec: giuliano.zen@ingpec.eu
C.F. ZNEGLN59L21C111V - P.I. 01886560265

Riproduzione vietata - Legge n° 633 del
22/04/1941 e successivi aggiornamenti

1 - Drenaggio delle acque e Codice Civile


1.1 - Pozzi e cisterne presso il confine

L'art. 889 del C.C. precisa che chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.

Per i tubi d'acqua pura o lurida e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali. Non viene meno l'obbligo di osservare le distanze neppure se sulla linea di confine vi è un muro divisorio. Non ha importanza la direzione del manufatto rispetto al confine; anche il punto di partenza o arrivo perpendicolare ad esso deve essere a due metri. La distanza dal confine si misura rispetto al piano verticale ideale che passa per la linea di confine e quindi va rispettata anche nel sottosuolo, salvo che la profondità sia tale da escludere interesse contrario del proprietario sovrastante.



La presenza di muri sul confine, siano essi o meno a cavallo dello stesso, individuali o comuni, non fa venir meno il fatto che la distanza di due metri si misura dal confine. Con il termine "cisterna" si intendono i manufatti destinati a raccogliere acqua piovana o di altra provenienza. Rientrano fra i "tubi per acque" i tubi pluviali.

Queste sono le distanze che **B** deve rispettare sia verso **A** che verso **B**; ciò vale anche se il muro **ab** sia tutto di **B**. Se **A** e **B** decidono di costruire un muro sul confine, **B** non deve arretrare la parete del pozzo.




Se **B** ha costruito a sue spese un muro di cinta sul confine verso **A**, non deve osservare distanze per il pozzo **ab**; se **A** acquista la comunione del muro non può pretendere lo spostamento del pozzo, ma solo l'eliminazione di infiltrazioni o immissioni. Le


distanze dalla parte interna del pozzo devono essere rispettate verso ogni proprietà confinante.



La fossa **F** appartiene ad **A** e non rispetta la distanza da **B**, ma è su di una strada pubblica. **B** non può farla rimuovere, ma può solo richiedere che vengano eliminati danni o immissioni provenienti da essa. I tubi di gronda, di scarico di fognatura e acque devono essere collocati a 1 m dal confine, sia che essi corrano orizzontali o in verticale, sia all'estero o all'interno dell'edificio.



La distanza si misura dal perimetro esterno del tubo. La distanza si osserva se la tubazione è prospiciente la pubblica via.




Il canale di gronda **c** può essere costruito sul muro che **B** ha sopraelevato a sue spese. Anche in questo caso va rispettata la distanza di un metro dal confine. L'obbligo di rispettare la distanza di un metro dalla proprietà altrui per colui che vuole mantenere un tubo, in cui corre una sostanza liquida, installato sia in terra, sia sottoterra, sia su una parete perimetrale di un edificio, sussiste anche se il confine non è con un altro fondo privato, ma con una pubblica via.


1.2 - Distanze per canali e fossi

L'art. 891 del C.C. precisa che chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale.


La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via. La norma tratta ovviamente di scavi e fossi permanenti e non di scavi temporanei destinati ad essere rapidamente richiusi. Infatti la ragione principale delle disposizioni in esame è di evitare che il canale provochi infiltrazioni o smottamenti sul confine. Il canale può essere coperto o scoperto; se però le acque vengono convogliate in tubi si ricade nell'art. 889 del C.C. È uno scavo anche quello fatto per estrarre materiali. L'articolo regola ogni scavo non provvisorio con due fianchi (altrimenti si crea una scarpata e non un fosso).




Se **B** vuole costruire un fosso o canale, a qualunque scopo esso sia destinato, deve osservare la distanza **d** pari o maggiore alla altezza **h**.



Anche se il canale ha la configurazione indicata, con muro di sostegno verticale, la distanza deve essere $d=h$.




Se il confine fra **A** e **B** è costituito da una strada o da un canale, le distanze vanno osservate dal ciglio del canale o della strada.




1.3 - Alberi lungo i fossati

Secondo l'art. 893 del C.C. per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo 892. Per canale si intende sia quello naturale che quello artificiale.

Chi è proprietario di un bosco di alberi di alto fusto non è tenuto ad arretrarlo se il confinante proprietario di un bosco lo elimina per creare un terreno seminativo.



Se sul confine vi è un fosso o una strada comune, la distanza **d** per piantare alberi va misurata dal ciglio del fosso.



Se però vi sono argini con scarpata interna ed esterna, la distanza si misura dal ciglio **e**.

1.4 - Comunione dei fossi


Secondo l'art. 897 del C.C. ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune. Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiato da almeno tre anni.

Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune. Il fosso può essere naturale (alveo creato dalla stessa erosione dell'acqua, anche se aiutato in tempi passati da interventi dell'uomo) oppure artificiale (alveo e sponde determinate e mantenute dall'uomo).

Il fosso, se comune, può costituire una entità immobiliare a se stante, come una strada e quindi i fondi che confinano con essi non sono contigui. Il condomino che non vuole partecipare alle spese di manutenzione, può rinunciare alla comunione del fosso, in analogia a quanto disposto per il muro (vedi art. 882 C.C.).


La presunzione di comunione di cui all'art. 897 C.C., del fosso interposto fra i fondi di rispettiva proprietà dei confinanti ed utilizzato per lo scolo delle acque, è operante anche quando il confine catastale corre lungo la mezzeria del fosso, mentre tale presunzione è esclusa quando il fosso, corra per tutta la sua lunghezza nella parte interna di uno dei due fondi confinanti. Però la presunzione è semplice, sia per i fondi rustici che urbani, e quindi è sempre consentito provare il diverso andamento del confine (Cass. 1406/1979).

Non bastano però le semplici risultanze catastali (Cass. 635/1964).



Salvo diverso titolo il fosso lungo il confine si presume comune per tutta la sua larghezza e profondità. Le spese di riparazione, in qualunque punto effettuate, vanno divise a metà.



Se il fosso ha due arginelli formati con la terra di spurgo, si presume comune. Se **A** non ha interesse allo scolo di acque nel fosso, può rinunciare alla comunione.




Se l'arginello si trova sul terreno di **A** da almeno tre anni si presume che il fosso sia tutto suo e si presume che il fondo di **B** termini sul ciglio **c**. Non è ammessa la comunione coattiva del fosso.

Anche se l'arginello è su **B**, è evidente che il fosso raccoglie le acque di **A** e che l'arginello serve ad evitare il tracimamento verso **B**. Il fosso si presume quindi di **A** salvo che l'arginello sia formato da almeno tre anni con la terra di spurgo.

In tal caso si presume di **B** o comune.



La presenza della siepe **ab** , o di altra recinzione, fa presumere che il fosso sia di esclusiva proprietà di **B** e che il confine corra lungo la siepe.



Se **A** dispone di un titolo che dimostra la sua esclusiva proprietà del fosso, il tratto di terreno **ab** si deve ritenere anch'esso di sua proprietà a norma art. 891 C.C.

Qualora due fondi siano separati da un fosso, non è possibile parlare di fondi tra loro confinanti, dal che deriva l'inapplicabilità dell'art. 892 C.C. in riferimento agli alberi che uno dei due proprietari abbia piantato, all'interno del proprio fondo, in relazione al confine con il fosso.

Inoltre, poiché il fosso si presume, fino a prova contraria, di proprietà comune (art. 897 C.C.), il diritto di ciascuno dei comproprietari si estende sia pure nei limiti della relativa quota fino all'una ed all'altra riva, con la conseguenza che il rispetto delle distanze legali, in riferimento alle piantagioni esistenti nel fosso, va valutato partendo dall'argine di proprietà del vicino. Tale disciplina non consente, comunque, l'impianto indiscriminato di alberi nel fosso, trattandosi di attività sottoposta al regime dell'art. 1102 C.C. in materia di uso della cosa comune (Cass. n. 19936 del 25/09/2007).

La presunzione di comunione di cui all'art. 897 C.C., del fosso interposto fra i fondi di rispettiva proprietà dei confinanti ed utilizzato per lo scolo delle acque, è operante anche quando il confine catastale corre lungo la mezzeria del fosso, mentre tale presunzione è esclusa quando il fosso, corra per tutta la sua lunghezza nella parte interna di uno dei due fondi confinanti (Cass. n. 1201 del 16/02/1996).

La presunzione di comunione di un fosso fra fondi limitrofi, fissata dall'art 897 C.C., postula che il fosso medesimo risulti interposto, estendendosi i confini di detti immobili, rispettivamente, sino all'una ed all'altra riva.

Pertanto, ove tale presupposto sia contestato, controvertendo i proprietari proprio sulla regolamentazione del confine, la mera presenza di un fosso, nella zona contesa, non può essere invocata per ottenere, tramite l'applicazione della citata norma, la individuazione del confine secondo l'andamento del fosso stesso (Cass. n. 1406 del 06/03/1979).

La prima parte del capoverso dell'art 897 C.C. , secondo cui il fosso interposto tra due fondi si presume appartenente al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, si riferisce non solo alle acque scolaticce normalmente defluenti dai terreni a monte, ma anche agli scoli di acque piovane, di acque di irrigazione, e di acque bianche eventualmente provenienti da edifici (Cass. n. 1017 del 20/03/1976).

Perché sorga a favore di coloro che si servono di un fosso per lo scolo di acque la presunzione di proprietà comune di cui all'art. 897 C.C., non basta il solo fatto dello scolo, ma occorre che si tratti di un fosso interposto tra i fondi di rispettiva proprietà dei confinanti, e cioè di un fosso giacente lungo il confine tra i due fondi.

Pertanto, tale presunzione non è operante quando il fosso corra per tutta la sua lunghezza nella parte interna di uno dei fondi confinanti, dovendosi in tal caso ritenere che il fosso sia di dominio esclusivo del proprietario nel cui fondo esso si trova. Il diritto di alluvione può sorgere in favore dei fondi posti lungo le rive dei fiumi o di torrenti, che fanno parte del Demanio pubblico, non anche di quelli separati da fossi, che appartengono in privata proprietà ai frontisti (Cass. n. 3 del 07/01/1959).

1.5 - Scarico delle acque piovane


Secondo l'art. 908 del C.C. il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino. Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.

La regola per lo stillicidio di acque piovane dal tetto è alquanto semplice: il proprietario può costruire il tetto come vuole, anche con le falde spioventi verso il fondo confinante, ma non può far cadere le acque su di esso.


Le acque devono essere convogliate sul proprio fondo o, se esistenti, nei pubblici canali di raccolta. La falda del tetto non può essere fatta sporgere oltre il confine perché verrebbe ad invadere il suo spazio aereo e la presenza dello spiovente sul confine, non impedisce la costruzione in aderenza. Il proprietario del tetto dovrà provvedere a raccogliere adeguatamente le acque.

Non si deve confondere lo stillicidio dal tetto con il diritto di far defluire le acque sul fondo del vicino a norma dell'art. 913 C.C. Le acque che cadono da un tetto privo di canale di gronda si disperdono naturalmente sul terreno e defluiscono secondo le naturali pendenze e il vicino deve tollerare tale deflusso.

Se però vi è un tubo di gronda che raccoglie le acque in un unico punto, così che da esso si forma una specie di torrentello, il vicino non è tenuto a subire questo aggravamento della situazione naturale idonea a creargli un danno. Inoltre la servitù di stillicidio concerne esclusivamente la caduta naturale delle acque da un tetto e va tenuta ben distinta dalla servitù che ha come contenuto il diritto di far scorrere acque in modo non naturale sul fondo altrui.




A può far pendere il tetto verso il fondo **B**, ma deve raccogliere le acque in un canale di gronda che non sporga oltre il confine. **A** può acquisire una servitù di stillicidio verso **B** e allora non occorre il canale di gronda.




La falda del tetto di **A**, sia essa o meno munita di canale di gronda, non deve sporgere oltre il confine se non ha acquisito una servitù di sporto (*servitus protegendi*); siccome la distanza è inferiore a 1,5 m, **B** può acquistare la comunione del muro di **A**.

La comunione non è impedita dal fatto che le acque vengano convogliate nella intercapedine **cd** se **B** trova il modo di convogliarle altrimenti. La servitù di stillicidio riguarda la caduta delle acque e non il loro deflusso, eventualmente oggetto di diversa servitù.



Se il tetto **ab** è comune ad **A** e **B**, si presume comune anche lo spazio **cd**. Se il tetto è solo di **A** e lo spazio **cd** è comune, **A** non può farvi cadere le acque del suo tetto, salvo acquisizione di servitù.



B, soggetto a servitù di stillicidio da **A**, può compiere ogni opera che non impedisca lo stillicidio, ad es. alzando il piano di campagna; se crea un canale di scolo lo dovrà però costruire a 1 m dal confine.

Fermo l'obbligo legale del proprietario di astenersi dall'immettere lo stillicidio nel fondo altrui, cioè costruendo i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non nel fondo del vicino, non può tuttavia il vicino, il cui fondo si trovi al livello inferiore, impedire che le acque medesime, cadute e raccolte sul fondo superiore, si spandano poi per naturale pendenza verso il suo fondo sottostante.

In tal caso, la soggezione imposta al vicino e conseguenza del decorso naturale dell'acqua e non dell'opera dell'uomo e come tale rientra nei limiti normali di tolleranza stabiliti dai rapporti di vicinato (Cass. n. 2069 del 27/07/1964).